

N. 87/10 Reg.Dec.

N. 1149 Reg.Ric.

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

d e c i s i o n e

sul ricorso in appello n. 1149/2004, proposto da

SCIANDRA SALVATORE,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacomo Lo Presti e Maria Rosaria Cariola ed elettivamente domiciliato un Palermo, via Dante, n. 284, presso lo studio dell'avv. Maria Granata;

c o n t r o

la PROVINCIA REGIONALE DI ENNA, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Mazza ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Domenico Trentacoste, n. 89 presso lo studio Allotta;

e nei confronti di

CARNAZZA MARIA RITA, SEVERINO PIETRA GIOVANNA, TRIGONA CHIARA, IMPELLIZZERI CARMELA ANGELA, LICCARDI BARBARA CONCETTA e AUGUSTO MARIA CALOGERA, rappresentate e difese dall'avv. Salvatore Virzì ed elettivamente domiciliati in Palermo, via F. Cordova, 59, presso la segreteria di questo Consiglio di Giustizia amministrativa;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della Sicilia, Sezione staccata di Catania, terza sezione interna, n. 1647 del 14 giugno 2004.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia regionale di Enna e dei contro interessati sopra menzionati;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore alla pubblica udienza del 23 settembre 2009 il Consigliere Guido Salemi;

Uditi, altresì, l'avv. M.R. Cariola per l'appellante e l'avv. S. Virzì per Carnazza Maria Rita ed altri e su delega dell'avv. S. Mazza per la Provincia appellata.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1) - Con deliberazione di G.P. n. 118 del 28 giugno 2002, la Provincia regionale di Enna approvava il nuovo "Regolamento di gestione dei Licei linguistici provinciali e la relativa dotazione organica".

In esecuzione degli artt. 14 e 28, comma 2, del regolamento e sulla base del programma di assunzioni per l'anno 2002, la Provincia, con determinazione n. 2724 del 16 luglio 2002 del dirigente del 2° settore-personale, approvava un bando col quale venivano indetti concorsi pubblici per soli titoli per la copertura di n. 42 posti di docente, cat. D) e di n. 9 posti di conservatore in lingua estera, cat. C, relativi a varie discipline, nonché per la formazione di graduatorie permanenti da utilizzare ai fini della copertura degli ulteriori posti che si sarebbero resi vacanti e disponibili entro la data del 31 agosto 2003 e per le assunzioni a tempo determinato.

Il sig. Salvatore Sciandra chiedeva di partecipare al concorso per i posti relativi alla classe "A246 – Lingua e civiltà francese", dichiarando di possedere i requisiti di ammissione richiesti, salvo che per il requisito speciale consistente nell'aver maturato nell'arco dell'ultimo triennio (anni scolastici 99/00, 00/01 e 01/02), e nello stessa classe di concorso, almeno 270 giorni di effettivo servizio presso i licei linguistici provinciali di Enna e/o di Agira".

Precisava, tuttavia, mediante apposita dichiarazione allegata alla "Sezione F) – Dichiarazione titoli di servizio" del modulo di domanda, di aver maturato in un arco temporale diverso (1993-1996) n. 433 giorni di effettivo servizio presso il liceo linguistico provinciale "A: Lincoln" di Enna e n. 2274 giorni di servizio totale (computando anche quello statale) fino al 30 giugno 2002.

Formate le graduatorie, il sig. Sciandra si vedeva, tuttavia, escluso dalla graduatoria per la mancanza del suddetto requisito speciale.

Proponeva ricorso al T.A.R. per la Sicilia – Sezione di Catania.

Con sentenza n. 1647 del 14 giugno 2004, il giudice adito respingeva il ricorso.

I primi giudici rigettavano quindi i primi tre motivi del ricorso e dichiaravano inammissibile il quarto, osservando, in sintesi che la Provincia regionale di Enna, nel disciplinare autonomamente i requisiti di accesso alle procedure concorsuali in esame, avrebbe esercitato correttamente la potestà regolamentare di cui è titolare e che tali requisiti, funzionali all'intento di stabilizzare il rapporto dei docenti precari della Provincia e di assicurare la continuità didattica, non sarebbero in contrasto né con la regola del pubblico concorso, né con quella secondo cui le selezioni devono tendere ad accertare la professionalità e garantire l'accesso dall'esterno.

2) - Il ricorrente ha proposto appello contro la summenzionata decisione.

A suo avviso, la previsione del requisito speciale del possesso di almeno 270 giorni di effettivo servizio presso i Licei linguistici provinciali di Enna e/o Agira nella data del 26 agosto 2002 si pone in contrasto con il sistema di reclutamento previsto per la nomina del personale docente dei corrispondenti istituti statali di istruzione secondaria, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 1, del

D.L. n. 255/2001, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso previste nel bando, indipendentemente da ogni requisito attinente al servizio prestato.

Inoltre, non esisterebbe alcuna norma primaria che consenta alla Provincia di Enna di indire un concorso ai pochissimi docenti precari che avevano insegnato, in almeno uno degli anni scolastici dell'ultimo triennio, nei licei linguistici di Enna e/o di Agira.

La norma contenuta nell'art. 14 del regolamento in esame sarebbe, quindi, illegittima per violazione del principio del pubblico concorso, che potrebbe essere derogato solo con legge e non già con una norma di rango secondario.

Detta norma sarebbe altresì in contrasto con il principio, affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui la regola del pubblico concorso può dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (sentenza n. 194 del 2002).

Si sono costituiti in giudizio l'Amministrazione provinciale di Enna e i controinteressati indicati in epigrafe.

3) - L'appello è infondato.

L'appellante ripropone i motivi di censura contenuti nell'atto introduttivo del giudizio, senza tenere conto della particolare posizione giuridica dell'intimata Provincia regionale di Enna.

Come rettamente affermato dal giudice di prime cure, l'impu-gnazione concerne, infatti, norme regolamentari che riguardano l'assunzione di personale presso la Provincia, ente locale dotato di autonomia costituzionalmente garantita, con la conseguenza che le modalità di assunzione del personale e i requisiti di accesso, nonché le procedure concorsuali, possono essere disciplinate autonomamente rispetto all'ordinamento statale, salvo i limiti discendenti direttamente dalla Costituzione o espressamente posti da norme di settore aventi natura di norme di principio o di riforma economico-sociale.

In tal senso va richiamato l'art. 35, comma 7 del D.Lgs. n. 265/2001, il quale dispone che "il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti. Siffatti principi, individuati in particolare dal precedente comma 3, sono:

a) - adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) - adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) - rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) - decentramento delle procedure di reclutamento;

e) - composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime,

che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Altrettanto rettamente il giudice di prime cure ha posto in evidenza che la disciplina relativa alle scuole paritarie, contenuta nella legge 10 marzo 2000, n. 62, prevede soltanto che le scuole, anche gestite dagli enti locali, assumano docenti muniti del titolo di abilitazione (art. 1, comma 4, lett. g), senza porre alcun altro vincolo.

A tale norma si è uniformata la Provincia, prevedendo, al comma 3, lett. a) dell'art. 14 del regolamento impugnato, il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento.

Erra, quindi, l'appellante nel ritenere che la Provincia dovesse attenersi alla normativa regolante il sistema di reclutamento dei docenti delle scuole statali.

E', infine, infondato il motivo di censura con il quale si ripropone l'illegittimità degli atti impugnati per contrasto con i precetti della Costituzione.

Deve escludersi che la selezione concorsuale, prevista dalla summenzionata norma regolamentare, sia caratterizzata da "arbitraria ed irragionevole forma di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi", secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 16 maggio 2002, n. 194.

Lo stesso giudice della legittimità costituzionale delle leggi ha, infatti, consentito che i concorsi pubblici possano restringere la platea dei partecipanti "in presenza di particolari situazioni che possano giustificarli per una migliore garanzia del buon andamento dell'Amministrazione" (così la citata sentenza n. 194 del 2002; v. pure la coeva sentenza n. 737 del 2002).

Nel caso di specie la procedura concorsuale appare legittima, perché non attua una generale ed indiscriminata immissione in ruolo dei docenti al fine di sanare le situazioni di precariato, ma la subordina, oltre che al servizio reso per un significativo periodo temporale nell'arco dell'ultimo triennio, al possesso dell'abilitazione all'insegnamento e all'inserimento nelle graduatorie permanenti valide ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato presso le scuole statali della Provincia di Enna.

4) - In conclusione, per le suesposte considerazioni, l'appello deve essere respinto.

Circa le spese si ravvisano giustificati motivi per compensarle tra le parti anche in questo grado di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'appello.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 23 settembre 2009, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei

signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Paolo D'Angelo, Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

F.to: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

F.to: Guido Salemi, Estensore

F.to: Loredana Lopez, Segretario

Depositata in segreteria

il 25 gennaio 2010